CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
Anno 2013

Il giorno 28 marzo 2013, presso la sede della Associazione dei Costruttori Edili della provincia di Benevento, in Benevento;

TRA

• L'Associazione Costruttori Edili della provincia di Benevento, rappresentata dal Presidente: Geometra Silvano Capossela, con la delegazione trattante composta dai Sig.ri Gianfranco De Luca e Albano Della Porta, assistito dal Dott. Nicola Gargano e dal Sig. Mario Ferraro, responsabile relazioni industriali di CONFINDUSTRIA Benevento

E

• la Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FENEAL-UIL) di Benevento, rappresentato dal Segretario Sig. Antonio Cirillo e dalla delegazione composta dal Sig.: Luigi Granato;

• la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (FILCA-CISL) di Benevento, rappresentato dal Segretario Sig. Antonio D'Agostino e dalla delegazione composta dai Sig.ri: Gramazio Giovanni e De Maria Angelo

• la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Estrattive e Affini (FILLEA-CGIL) di Benevento rappresentato dal Segretario Sig. Antonio Mesisca e dal Sig. Bucciano Gianluca

Visti

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini del 18 Giugno 2008 e l'accordo di rinnovo del 19 aprile 2010 viene sottoscritto il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale stipulato in data 24 Novembre 2006 per tutti i dipendenti delle imprese edili ed affini operanti in Provincia di Benevento.

Si sottoscrive

Per le materie espressamente deferite alla competenza delle Associazioni Sindacali Territoriali, il Contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo, per i lavoratori dipendenti dalle Imprese edili – Industriali ed Artigiane- da valere per la Provincia di Benevento, riconoscendosi, ANCE ed FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL di Benevento, reciprocamente, unici interlocutori in materia di contrattazione collettiva e delle politiche attive del comparto costruzioni della Provincia di Benevento.

PREMESSO che

La situazione attuale del settore delle costruzioni, nella provincia di Benevento, impone di rendere più strutturali le relazioni sindacale tra le parti sociali.

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, nel presentare la piattaforma del rinnovo del contratto provinciale di lavoro dell'edilizia nell'ottica condivisa di confermare e rafforzare il sistema contrattuale

di secondo livello, intendono valorizzare il patrimonio storico di relazioni che le parti sociali nel tempo hanno costruito, per migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori del settore.
I lavoratori, attraverso il sindacato, hanno contribuito, in questa fase di vacanza contrattuale a preservare la centralità dell'impresa sana e regolare, attraverso accordi e protocolli mirati soprattutto per la salute e a migliorare la sicurezza nei posti di lavoro.

È necessario perseguire azioni unitarie per superare quegli elementi, deleteri, di frantumazione e destrutturazioni che rendono il settore sempre più precario ma renderlo luogo di attuazione e realizzazione di progetti di vita delle giovani generazioni. E' necessario, altresì, rafforzare le azioni sul codice etico contro qualsiasi forma di illegalità, di mobbing, di violenza e discriminazione di ogni tipo, compreso quelle di accesso alle informazione alla formazione, salariale e di carriera.

A tal fine va intensificata un' azione volta a contrastare sul territorio il fenomeno del lavoro irregolare con il raggiungimento di un serio obiettivo, contrastare in maniera forte tutti quei meccanismi di riduzione retributiva ,contributiva e assistenziale, questo ruolo deve essere valorizzato da un'efficace lotta al lavoro nero e sommerso, favorendo così una sana e corretta concorrenza leale tra le aziende.

Istituire un Osservatorio permanente sul Mercato del Lavoro che con il sostegno delle parti Sociali avvierà un'indagine sul settore a partire dal superamento dei fenomeni di aggiudicazione degli appalti con il massimo ribasso e promuovere presso le stazioni appaltanti il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa;

L'Osservatorio al fine di sperimentare la possibilità di mettere in rete gli Enti Bilaterali si avvarrà di una struttura tecnica formata dai tre Enti;l 'Osservatorio dovrà inoltre, realizzare una Banca dati e istituire uno sportello presso il CEFME/CPT coordinato dal Formedil regionale al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e orientare la stessa sulla base dei fabbisogni formativi e occupazionali strutturali nella provincia di Benevento.

In questo quadro generale le parti ritengono essenziale , per un effettivo rilancio del settore, maggiore trasparenza del mercato, maggiore efficienza e produttività delle imprese, maggiore flessibilità e professionalità dei lavoratori e una maggiore competitività e qualità delle aziende. Insieme a tutto ciò il comune obbiettivo di tutelare, soprattutto in questa fase di crisi, il ruolo industriale e sociale di un settore fondamentale per l'economia del nostro territorio, quale l'edilizia.

Le parti considerano il settore edile un importante elemento strategico di crescita economica e sociale, che in un contesto territoriale, come la provincia di Benevento, assume sempre più un ruolo trainante dell'intera economia.

Le grandi opere pubbliche e infrastrutturali rappresentano un importante elemento di crescita e di sviluppo della provincia, perciò vanno intraprese forti azioni congiunte che favoriscano l'accelerazione dei processi di spesa degli enti Pubblici e privati.

La ripresa passerà certamente da importanti interventi previsti sul nostro territorio per il prossimo futuro, non solo per grandi opere, ma per il concretizzarsi di misure previste a sostegno del settore, (edilizia scolastica, sanitaria residenziale e popolare e recupero centri storici). Permangono

invece preoccupanti le problematiche rispetto la liquidità finanziaria delle P.A. legate soprattutto ai ritardi nei pagamenti di opere già eseguite.

LE RELAZIONI SINDACALI

La contrattazione di 2° livello in edilizia, proprio nella stagione in cui grazie all'introduzione del DURC sarà formalmente e sostanzialmente esigibile dall'intero universo dei lavoratori edili, sia nel settore dei lavori pubblici sia nel settore dei lavori privati, non dovrà risentire del clima di incertezza che caratterizza il quadro delle relazioni sindacali nazionali e regionali.

Sullo stesso terreno bisogna coinvolgere le istituzioni presenti sul territorio affinché la qualità delle relazioni sindacali e dei rapporti tra le parti possa caratterizzare positivamente e qualitativamente per meglio rappresentare e tutelare le necessità del settore.

In questo quadro le parti ritengono che il modello di relazioni sindacali e della bilateralità consolidatosi sul territorio vada riconfermato per la positività riscontrata e pertanto in attuazione del Protocollo Nazionale sugli Enti Bilaterali e dell'accordo territoriale del 14/12/2004 si ritiene opportuno estendere tale modello in ambito regionale al fine di omogeneizzare il sistema delle regole e delle prestazioni.

Inoltre, ai fini della verifica delle politiche territoriali, una volta all'anno, di norma nel primo quadrimestre, l' ANCE, su richiesta delle OO.SS. territoriali, incontrerà le stesse per informarle, relativamente all'ambito territoriale, sull'andamento dell'occupazione, sugli eventuali fabbisogni formativi e sull'andamento delle lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art. 15 C.C.N.L. 05/07/95.

LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

In considerazione del contesto socio economico di riferimento per il settore, le parti ritengono necessario che il completamento del CCNL passi attraverso la Contrattazione Integrativa Territoriale di 2° livello.

È con questo modello contrattuale, infatti, che si può provare a rispondere in maniera diretta alle necessità del settore sia sul versante delle esigenze dei lavoratori che sul versante delle esigenze delle aziende.

Il CCPL se caratterizzato nei contenuti, nelle proposte, nelle rivendicazioni può rappresentare occasione di sviluppo e di rilanciò del settore, e può riportare nel contempo qualità del mercato del lavoro, qualità nel processo produttivo, qualità nelle imprese e nei cantieri.

Occorre, pertanto, che quanto concordato attraverso tale strumento non rappresenti un mero momento di confronto esclusivamente politico, ma rappresenti la sintesi delle volontà reciproche delle cose da fare. Da qui la necessità di selezionare le proposte rivendicative per evitare che le stesse siano velleitarie rispetto alle esigenze ed alla concreta attuazione della piattaforma territoriale. È dovere delle parti garantire l'attuazione di quanto concordato per non dovere poi subire lo sgradevole contraccolpo per non avere potuto dare risposte alle aspettative alimentate. La

ponderatezza delle tematiche a base della contrattazione integrativa territoriale di 2° livello fa si che la stessa svolge un ruolo di fucina anticipatrice di istituti che saranno poi assunti dalla contrattazione nazionale.

LOTTA AL LAVORO IRREGOLARE

Nell'ambito della sempre ricerca della qualità del mercato e del processo produttivo, occorre mettere a regime la funzionalità della Cassa Edile, perché possa esercitare i compiti che le parti gli hanno affidato, riguardo alla Modulistica Unica Telematica, alla piena attuazione del DURC, e delle indicazione che pervengono dalla CNCE.

Occorre inoltre che la Cassa Edile interagisca con la CNCE, con la CEFME/ CTP, e che la stessa Cassa faccia "sistema" con CEFME/CPT, attivando opportune ed adeguate iniziative di supporto reciproco all'attività di ciascun Ente, a cominciare dalla costituzione e disponibilità all'utilizzo della banca dati.

A tal fine va intensificata l'azione volta a contrastare sul territorio il fenomeno del lavoro irregolare che si manifesta attraverso meccanismi impropri di riduzione retributiva, contributiva e assistenziale, favorendo così una corretta concorrenza tra le aziende.

I LAVORATORI IMMIGRATI

La nostra provincia non è caratterizzata da una forte presenza di lavoratori migranti, pur tuttavia i fenomeni di utilizzo degli stessi sono similari ai territori a forte presenza di tali figure. La necessità di politiche integrative, di accoglienza, di formazione ed inserimento nei processi produttivi del settore deve vedere impegnate le strutture degli Enti Bilaterali, CEFME/CPT, al fine di meglio valorizzare la presenza di tali lavoratori nel settore delle costruzioni.

Occorre mettere in atto politiche contrattuali specifiche, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Bilaterali: in particolare la contrattazione deve avvenire su:

1. regolarità contributiva ed applicazione contrattuale
2. formazione professionale
3. politica dell'accoglienza
4. gestione degli orari annui
5. sorveglianza sanitaria
6. segnaletica in lingua

Gli Enti Paritetici

CEFME/CPT

Le Parti, coerentemente con quanto affermato nell'accordo del 4 dicembre 2012, hanno ritenuto mettere in sicurezza economica, valorizzare e rilanciare il ruolo degli Enti Bilaterali, (Cassa Edile, CEFME/CPT e SICUREDIL), affrontando, nell'ambito dello specifico negoziato, le tematiche relative alla funzionalità, razionalizzazione e qualificazione delle attività, delle assistenze e dei servizi realizzati da tali organismi.

Con il suindicato Accordo, le parti, decidono di avviare il processo di accorpamento, in un unico ENTE, del Comitato Paritetico Territoriale e del CEFME.

Hanno concordato altresì di abolire i compensi per gli organi e razionalizzare tutte le spese di gestione, con il preciso intento di liberare risorse utili al rafforzamento delle azioni istituzionali degli stessi Enti.

Le pari stipulanti il presente accordo si incontreranno periodicamente per decidere tutte le azioni ed iniziative utili al raggiungimento degli obiettivi da parte degli ENTI BILATERALI, anche con fasi di verifiche e valutazioni sia dei processi organizzativi che degli organigrammi professionali presenti in ogni Ente Paritetico.

CASSA EDILE

- Migliorare e ampliare, all'interno della spesa prevista, tutte le prestazioni extracontrattuali rivolte ai lavoratori;
- che la Cassa Edile interagisca con la CNCE e territorialmente con il CFME/CPT e RLST facendo con essi sistema, compito quest'ultimo agevolato anche dall'accorpamento logistico degli Enti;
- di conteggiare le ore di malattia, infortuni e CIGO e CIGS per determinare la misura dell'erogazione del premio APE. Inoltre si richiede che per i periodi di lunga sospensione dal lavoro la entità del premio venga determinata tenendo conto solo dell'ultima erogazione maturata.

RLST

- Nel confermare l'efficacia delle attività dei rappresentanti territoriali della sicurezza, con particolare riferimento, alla prevenzione degli infortuni, all'igiene, al miglioramento degli

ambienti di lavoro, alla formulazione alle imprese di suggerimenti, proposte e azioni mirate a garantire la salute e la sicurezza nei cantieri ed a parziale integrazione di quanto previsto dall'art.87 CCNL.

- A tal fine è necessario, il coordinamento delle attività, proprie dell'ente, con il CEFME/CPT per meglio razionalizzare la presenza sul territorio sia la figura degli RLST che dei tecnici del CEFME/CPT

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE

L'indennità territoriale di settore è confermato nei valori orari stabiliti dal contratto integrativo provinciale del 22 dicembre 2006.

Ad integrazione di quanto stabilito nell'allegato 15 del CCNL edile industria del 19 aprile 2010, gli importi dell'elemento economico territoriale sono stati conglobati nell'indennità di cui sopra.

OPERAIO 4° Livello	**1,390**
OPERAIO 3° Livello	**1,285**
OPERAIO 2° Livello	**1,164**
OPERAIO 1° Livello	**0,992**
GUARDIANO Senza Alloggio	**0,898**
GUARDIANO Con Alloggio	**0,774**

Il premio di produzione per gli impiegati resta determinato nei valori mensili stabiliti dal contratto integrativo provinciale del 22/12/2006. Ad integrazione di quanto stabilito nell'allegato 15 del CCNL edile industria del 19 aprile 2010, gli importi dell'elemento economico territoriale sono stati conglobati nell'indennità di cui sopra.

IMPIEGATO 7° Livello Q	**346,150**
IMPIEGATO 7° Livello	**346,150**
IMPIEGATO 6° Livello	**316,822**
IMPIEGATO 5° Livello	**263,461**
IMPIEGATO 4° Livello A.T.	**239,812**
IMPIEGATO 3° Livello	**220,881**
IMPIEGATO 2° Livello	**199,195**
IMPIEGATO 1° Impiego	**171,091**

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall'articolo 38, lettera f, sulla base dei criteri indicati nel medesimo articolo e dagli articoli 12 e 46 del CCNL 19 aprile 2010, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è concordato.

Fermo gli indicatori previsti dal CCNL, è individuato, in sede territoriale, quale quinto indicatore, il numero dei DURC emessi nel corso dell'annualità in valutazione, rilevati dalla Cassa Edile di Benevento.

Le parti individuano nel 6% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2013 la misura di EVR relativa al periodo di vigenza del presente contratto territoriale.

Allo scopo do correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente che abbia disponibili i dati consolidati; al medesimo scopo, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le parti potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali, salvo successiva verifica:

1. Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 20%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 20%
3. Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 20%
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 20%
5. Numero dei DURC emessi nel corso dell'annualità in valutazione, rilevati dalla Cassa Edile di Benevento: 20%.

Il calcolo e la verifica annuali dell'EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri secondo i criteri e con le modalità individuati dal CCNL e dal presente accordo.

L'EVR verrà erogato in quote mensili, unitamente alle altre voci retributive, in funzione dei dati rilevati; l'eventuale conguaglio dell'EVR avverrà a consuntivo, nel mese di dicembre, sulla base dei dati consolidati.

Qualora la valutazione dei parametri a livello aziendale – che dovrà essere riferita all'arco temporale individuato secondo il criterio fissato nel precedente quarto comma ed effettuata entro l'anno di erogazione – comporti le conseguenze previste dall'articolo38, commi 18 e 19, del CCNL, l'impresa è obbligata a trasmettere un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente contratto, sia ad ANCE Benevento che alla Cassa Edile di Benevento, dandone comunicazione alla RSA o alla RSU, ove costituite.

ANCE Benevento informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e, se da quest'ultime richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate o aderenti ad ANCE Benevento la verifica sarà effettuata con l'assistenza di un funzionario dell'Associazione.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Per il periodo antecedente la presentazione dell'autodichiarazione, l'impresa erogherà l'EVR nella misura prevista per la generalità delle imprese.

Decorso il termine per l'attivazione del confronto ovvero accertata la ricorrenza dei presupposti di contratto per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'EVR nella misura prevista dall'articolo 38, comma 19 del CCNL.

Le imprese di nuova costituzione, e/o quelle provenienti da altre province, per i lavoratori occupati nelle province di Benevento, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale; successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

LE INDENNITA' CONTRATTUALI

E' opportuno arrivare ad un coordinamento regionale delle prestazioni, che tenda ad omogeneizzarle sia in termini quantitativi che di contribuzione, sia nelle norme che regolano l'accesso dei lavoratori alle erogazioni extra contrattuali.

E' inoltre opportuno che, alla luce delle norme di legge in materia fiscale, siano orientate verso integrazioni delle prestazioni sanitarie pubbliche.

Si ritiene inoltre di modificare l'accesso delle prestazioni (ore effettive), contemplando nel calcolo anche le ore di infortunio e malattia del lavoratore (visto che le aziende comunque versano le percentuali in Cassa Edile).

Infine, è indispensabile la creazione di un osservatorio, che si riunirà una volta ogni due mesi, per la valutazione (prima dell'assenso e del diniego) delle richieste di contributi da parte dei lavoratori e delle imprese.

MENSA

A) Le imprese provvederanno affinché nei cantieri sia assicurata alle proprie maestranze ivi occupate la messa a disposizione del "pasto caldo".

Tale servizio potrà essere attuato attraverso il ricorso a centri di cottura interaziendale esistenti nell'area gestiti da privati o da enti pubblici ovvero da imprese di ristorazione specializzate nella fornitura di pasti in contenitori, e sempre che da parte delle ditte fornitrici sussista la disponibilità di provvedervi a normali condizioni di costo.

La fornitura del pasto dovrà comporsi di un primo, di un secondo, un contorno e pane, con esclusione delle bevande e con un costo complessivo non superiore ad €6,00.

Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno 16 dipendenti occupati nel cantiere.

L'impresa concorrerà al costo complessivo nella misura del 80%.

La disposizione di cui sopra trova applicazione anche nel caso di apprestamento del servizio di mensa ai sensi dell'articolo 89 del C.C.N.L. 29.01.2000.

B) Qualora, in relazione alla ubicazione dei cantieri rispetto ai centri di cottura e/o alle imprese di ristorazione esistenti nell'area non si rendesse praticabile per il datore di lavoro la soluzione di cui alla lett.A) del presente articolo, al fine di assicurare ai lavoratori la possibilità di consumare un pasto caldo presso punti di ristoro posti nelle vicinanze del cantiere semprechè compatibili con rilevanti esigenze organizzativo-funzionali dell'unità produttiva, le imprese parteciperanno al costo complessivo per pasto nella misura del 80%.

Ove la regolamentazione più sopra stabilita non abbia la possibilità di trovare puntuale e integrale applicazione, sarà corrisposta, a far data dal 1.1.2013, una indennità sostitutiva giornaliera di €. 4,80 centesimi pari a € 0,60 centesimi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle 8 ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia). Per gli Impiegati l'indennità sostitutiva, dal 1.1.2013, è stabilita in € 103,80 mensili

Su tale importo non vanno computate le percentuali di cui all'art.19 del C.C.N.L. 29.01.2000 essendosene tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità.

L'indennità sostitutiva non spetta all'operaio che non si avvalga del servizio attuato in una delle forme di cui alle lett.A) e B) del presente articolo, salvo il caso di impossibilità di usufruire del

servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere, delle mansioni svolte o delle particolari condizioni di salute documentate da certificato medico.

Sono assorbiti fino a concorrenza i trattamenti in atto per tale titolo nelle imprese. Restano, invece, immutate le condizioni eventualmente già praticate da singole imprese se più favorevoli.

TRASPORTO

Il presente articolo regola le fattispecie relative all'indennità giornaliera per le spese di trasporto, urbano ed extra urbano, che viene riconosciuta al dipendente, a far data dal 1.1.2013, sono così stabilite:

- Per gli operai €. 3,20 centesimi pari a € 0,40 centesimi per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle 8 ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia).
- Per gli Impiegati è stabilita in € 69,20 mensili

TRASFERTA OPERAI

A partire dal 1° gennaio 2013, giusto quanto previsto, in tema di trasferta, dai CCNL (art. 22) ed in sintonia con quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 314 del 2/9/1197, al personale operaio, comandato a prestare la propria opera in cantieri situati al di fuori dei confini territoriali di cui al primo comma, verranno corrisposti, a titolo di diaria, i compensi, di seguito elencati, variabili in funzione della distanza chilometrica.

Tali importi giornalieri sono i seguenti:

fascia	**Distanza**	**Importo**
n.1	**fino a 10 km.**	**12%**
n. 2	**oltre 10 km.**	**14%**

Norme applicative

Nella determinazione della indennità per gli operai si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all'art. 18 del CCNL

Nel caso di pernottamento fuori casa del lavoratore l'impresa provvederà a garantire idoneo alloggio e 2 pasti giornalieri

Indennità per Lavori di Alta Montagna

In riferimento all'art. 23 del CCNL 18.6.2008, si concorda che per i lavori eseguiti ad un altitudine di 1.000 metri s.l.m. spetta una indennità pari al 18 % da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3 sub. a) dell'art. 24 CCNL.

Indennità per Lavori Speciali Disagiati

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio elencate nei gruppi A – C – D – E saranno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le percentuali nelle misure fissate dall'art. 20 del CCNL vigente.

Per i lavori in galleria le percentuali previste dal CCNL vengono incrementate come di seguito riportato:

1) Per gallerie da 2 Km a 4 Km
   a) dal 46 % al 54 %;
   b) dal 26 % al 32 %;
   c) dal 18 % al 23 %.
2) Per gallerie oltre i 4 Km
   a) dal 54 % al 60 %;
   b) dal 32 % al 38 %;
   c) dal 23 % al 29 %.

Attrezzi di lavoro e vestiario

Le imprese forniranno ai propri dipendenti gli attrezzi di lavoro. In casi eccezionali, qualora l'azienda non dovesse disporre di propri attrezzi, verrà corrisposta un'indennità oraria pari all'1% da calcolarsi su paga base, contingenza, indennità territoriale e elemento economico territoriale.

Le imprese forniranno ad ogni dipendente, ogni anno, gli indumenti di lavoro: tute e scarpe antinfortunistiche, invernali ed estive.

Asfaltisti

A far data dal 1.1.2013, sarà riconosciuta, ai lavoratori asfaltisti, una indennità per lavoro disagiato pari all'2% della paga oraria. Tale indennità è rapportata alle ore di presenza e alle ore di effettivo lavoro come asfaltista.

VERSAMENTO ALLA CASSA EDILE

Il contributo a favore della Cassa Edile, a decorrere dall'1/1/2013, è determinato nella misura complessiva del 3% di cui 2,72% a carico dell'impresa, 0,28% a carico dei lavoratori. I predetti contributi vengono calcolati sulla retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL.

QUOTE TERRITORIALI E NAZIONALI DI ADESIONE CONTRATTUALE

Le parti fissano un contributo complessivo del 2% per quote di servizio sindacale da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 18 giugno 2008, da ripartirsi per l' 1,00% a carico delle imprese e dell'1,00% a carico dei lavoratori.

Per la quota nazionale di servizio sindacale è dovuta una contribuzione a carico dell'impresa e dei lavoratori, in misura paritetica dello 0,22% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art 24 del CCNL 18 giugno 2008.

Gli importi delle quote a carico dei lavoratori saranno trattenuti dalle imprese che provvederà a versarli unitamente agli importi a suo carico alla Cassa Edile di Benevento

I versamenti da effettuare alla Cassa Edile di Benevento dovranno essere effettuati entro e non oltre il mese successivo alla scadenza del periodo di paga al quale il versamento stesso si riferisce (oramai indispensabile per la certificazione di regolarità contributiva DURC).

In caso di ritardo l'impresa sarà tenuta al pagamento di una super contribuzione da calcolarsi sull'importo totale da versare.

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA

Il contributo per l'APE è fissato a far data dall'1/1/2013 nella misura del 2%. Il predetto contributo viene calcolato sulla retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Il contributo per il finanziamento al CEFME, anche a seguito dell'accorpamento con il CPT, è stabilito a far data dal 1/1/2013 nella misura del'1,70% a carico delle imprese sugli elementi della retribuzione a seguito del punto 3 dell'articolo 24 del CCNL.

BORSA LAVORO

Considerando la enorme necessità condivisa di contrastare ogni forma di devianza nel settore edile, ogni processo di depauperamento del patrimonio professionale, di offrire al sistema edile un quadro certo di competitività che valorizzi il patrimonio umano sul versante della fidelizzazione e della qualificazione produttiva ed organizzativa, le parti intendono affermare la centralità della bilateralità, anche e soprattutto nella ottimizzazione elle politiche attive del lavoro, per la trasparenza e la legalità.

In conformità del Piano per l'attuazione sperimentale del Progetto "Borsa Lavoro", così come previsto dall'allegato 7 del CCNL 2010, le parti contraenti il presente accordo, intendono aderire alla costituzione dell'apposito portale BLEN.IT, precisando che le iniziative da intraprendere saranno armonizzate a livello regionale e raccordate con il progetto nazionale per evitare sovrapposizioni e duplicati.

RAPPRESENTANTI LAVORATORI SICUREZZA TERRITORIALI (RLST)

In conformità di quanto previsto dall'art 87 del CCNL del 18 giugno 2008 e nel rispetto dell'accordo provinciale del 7 Dicembre 2004 sulla istituzione degli RLST, il contributo a carico dell'impresa per le attività dei RLST è pari allo 0,70% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione a seguito del punto 3 dell'articolo 24 del CCNL.

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Il contributo per il finanziamento del fondo pensione Prevedi è stabilito nella misura dello 0,10% a carico delle aziende sugli elementi della retribuzione a seguito del punto 3 dell'articolo 24 del CCNL.

NORME PREMIALI

In favore delle imprese iscritte alla Cassa Edile di Benevento, titolari dei requisiti di seguito riportati, verrà riconosciuta, a carico della Cassa Edile, una premialità pari al 0,60%.
L'agevolazione, nella misura spettante, sarà calcolata sull'imponibile di riferimento della contribuzione dovuta alla Cassa Edile di Benevento.

I requisiti per accedere alla premialità dovranno essere integralmente e contemporaneamente posseduti dalle imprese richiedenti.

Requisiti per accedere alla premialità:

- l'azienda richiedente, tenuto conto della peculiarità del settore edile, dovrà avere in carico esclusivamente manodopera denunciata alla Cassa Edile di Benevento con contratto a tempo pieno;
- l'azienda richiedente dovrà avere in forza e denunciare alla Cassa Edile di Benevento manodopera per almeno il 90% residente in provincia di Benevento;
- l'azienda richiedente dovrà essere in regola con i versamenti degli accantonamenti e degli obblighi contributivi contrattuali alla Cassa Edile di Benevento;
- l'azienda richiedente dovrà denunciare alla Cassa Edile di Benevento la manodopera per almeno 160 ore lavorate/mese;

Nel numero di ore minime da denunciare andranno ricomprese le festività religiose e nazionali di calendario, le ore di C.I.G.O. autorizzate dall'INPS, di malattia ed infortunio, nonché le ore di ferie e premessi individuali per riposi annui nei limiti previsti dal vigente CCNL 18 giugno 2008.

La premialità richiesta dall'azienda sarà erogata mediante conguaglio e/o bonifico, disposto dalla Cassa Edile di Benevento due volte l'anno entro il mese di maggio (semestre ottobre – marzo) ed entro il mese di novembre (semestre aprile – settembre) di ciascun anno.

L'attuazione di tali norme è demandata alla Cassa Edile di Benevento;

1. TABELLA RIEPILOGATIVA CONTRIBUZIONE CASSA EDILE

A far data dal 1.1.2013la contribuzione dovuta dalle imprese edili iscritte alla CASSA EDILE della Provincia di Benevento sarà la seguente:

CONTRIBUTI	QUOTA IMPRESA	QUOTA LAVORATORE	TOTALE
CONTRIBUTO CASSA EDILE	2,72%	0,28%	3,00%
APE ORDINARIA	2,00%		2,00%
CONTRIBUTO CEFME/CPT	1,70%		1,70%
FONDO RLST	0,70%		0,70%
FONDO PREVEDI	0,10%		0,10%
LAVORI USURANTI	0,10%		0,10%
QUOTE ADESIONE PROVINCIALE.	1,00%	1,00%	2,00%
QUOTE ADESIONE NAZ.	0,22%	0,22%	0,44%
TOTALE	8,54%	1,50%	10,04%

NORMA DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente Contratto e dei suoi allegati, che ne fanno parte integrante, si fa espresso rinvio e riferimento al C.C.N.L. 18 Giugno 2008 per i dipendenti delle imprese edili ed affini.

Le parti concordano di adeguare l'articolato interessato del presente accordo alle eventuali modifiche legislative, nazionali e regionali, che dovessero intercorrere nel corso della sua validità

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Benevento a decorrere dal 1.1.2013 ed avrà efficacia fino al 31.12.2013, fatto salvo quanto stabilito, in materia, dalla contrattazione nazionale.

DISPOSIZIONE FINALE

Qualora le OO.SS. firmatarie del presente accordo dovessero concordare, a livello provinciale, con altra Organizzazione Datoriale e per lo stesso settore merceologico condizioni complessive, sia retributive che normative, meno onerose del presente accordo, tali condizioni si intenderanno automaticamente estese alle aziende rappresentate dalle sigle firmatarie.

ALLEGATO 1 – AUTOCERTIFICAZIONE

Luogo e data
Spett.le Cassa Edile Benevento
Via.....
82100 Benevento

Spett.le ANCE Benevento
Piazza Colonna, 8
82100 Benevento

Spett.le RSA/RSU
c/c Sede dell'Impresa(*)

Oggetto: articolo 38, commi 18 e 19, del CCNL 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e Integrativo Provinciale 2013 – Autodichiarazione per l'anno ..... di non raggiungimento di almeno uno dei parametri aziendali.

La scrivente impresa..... dichiara che, nel triennio di riferimento previsto dall'articolo 7, comma 4, del Contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 26.2.2013 (triennio...../...../..... rapportato al triennio...../...../.....) non ha raggiunto il/i seguente/i parametro/i
0 ore denunciate in Cassa Edile
0 volume d'affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto precede, allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Conseguentemente, per l'anno....., l'impresa erogherà l'EVR in misura ridotta, pari al 30% dell'EVR definito a livello territoriale oltre al 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%.
La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Organizzazioni sindacali, normativamente previsto.
Distinti saluti.
Timbro e firma del Legale Rappresentate

(*)Solo se in azienda sono presenti RSA/RSU.

ALLEGATO 2 – ACCORDO MODALITÀ EROGAZIONE 2011-2012-2013 EVR

VERBALE ACCORDO
(EVR)

L'anno....., il giorno....., del mese di....., in Benevento
tra

- L'ANCE Benevento, rappresentata dal Presidente Silvano Capossela;
- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini e del Legno Feneal UIL rappresentato dal Segretario provinciale Antonio Cirillo;
- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini Filca CISL rappresentata dal Segretario Provinciale Antonio D'Agostino;
- Il Sindacato Provinciale Lavoratori Legno, Edilizia Industrie Affini Ed Estrattive Fillea CGIL rappresentato dal Segretario Provinciale Antonio Mesisca;

premesso che

• in data..... è stato sottoscritto il contratto provinciale integrativo del CCNL 19 aprile 2010;

• l'articolo 3 dell'accordo anzidetto ha disciplinato per il territorio della provincia di Benevento l'applicazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per il biennio 2012-2013, prevedendo che "il calcolo e la verifica annuali dell' EVR avverranno in un apposito incontro tra le parti, entro il termine di ognuno dei singoli anni di vigenza del presente contratto territoriale, sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal CCNL e dal presente accordo";

• in data odierna, le parti hanno effettuato al verifica per l'anno 2012, secondo quanto previsto dal contratto collettivo provinciale;

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

1. Per l'anno 2012, gli esiti della verifica dell'andamento dei parametri individuati a livello territoriale, che tengono conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, sono tutti negativi. Pertanto le parti stabiliscono che per l'anno 2012 l'EVR non verrà erogato;
2. Per l'anno 2013, le parti ritengono opportuno, stante la situazione di grave crisi del settore delle costruzioni e la generalizzata carenza di liquidità nella quale versano le imprese del territorio, stabilire che l'EVR verrà erogato al personale in forza, rapportandolo in quote mensili, nella misura del 70% del valore massimo. Ai lavoratori che cessano il rapporto di lavoro in corso d'anno verrà riconosciuta la differenza di EVR, salvo conguaglio nel mese di dicembre;

In mancanza di accordo, resteranno confermate anche per l'anno 2014 le percentuali fissate per l'anno 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

PARTI FIRMATARIE

ANCE

FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL